

Commento al Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183.

In sede di approvazione definitiva il documento ha subito variazioni. Alcune meritevoli di particolare attenzione.

Nel Titolo I che riguarda

RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Innanzitutto sono stati recepiti i punti dell'Accordo Quadro (Stato-Conferenza delle regioni e delle province autonome) in materia di politiche attive del lavoro.

Gli accreditamenti degli enti di Formazione e dei servizi per il lavoro (articoli 11 e 12) avvengono “nell'ambito dei criteri definiti con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome”.

Questo maggiore equilibrio tra Stato e Ambiti Locali è ben evidente nell'articolo 13, che titola “Sistema informativo UNITARIO delle politiche del lavoro” laddove il termine unitario sostituisce il precedente “UNICO”, e per la presenza di tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, in precedenza non previsti, nel Comitato istituito presso il Ministero del lavoro per l'interconnessione sistematica delle banche dati.

Altre modifiche, su cui la Confederazione ha già inviato specifica nota, riguardano il ruolo assegnato ai Fondi Interprofessionali all'interno della Rete nazionale per le politiche del lavoro. Su questo punto erano stati presentati specifici emendamenti insieme a CISL, UIL e alle diverse associazioni dei datori di lavoro che con noi hanno costituito i fondi.

Ricordiamo alcuni dei contenuti principali di questo titolo.

- Nella rete nazionale per le politiche del lavoro è stato aggiunto “Il sistema delle camere di commercio” (Art. 1)

- Dal 1 gennaio 2016 viene istituita l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), con propria personalità giuridica.

Entro 45 giorni dal decreto (quindi entro l'8 novembre) con “decreti” del presidente del Consiglio si provvederà alla definizione della pianta organica, (comunque già definita in 395 unità) e della dotazione di beni e servizi dell'Agenzia.

Gli schemi di decreti suddetti dovranno essere inviati alle commissioni competenti per materia e per o profili finanziari di camera e senato.

Se si volessero rispettare i tempi gli schemi di decreto dovrebbero già essere in parlamento....

Il presidente viene nominato entro sessanta giorni dal decreto (quindi il 23 novembre...), e dal giorno successivo diviene amministratore unico di Italia Lavoro. (Art.4)

- Il consiglio di vigilanza dell'Agenzia è composto da dieci membri di cui 5 per le OO.SS. (Art. 7)

- L'ISFOL aggiunge ai suoi attuali compiti il seguente: “Studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore” .(Art. 109)

Titolo secondo

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Anche in questa parte il testo del Decreto è, per alcune parti, diverso da quello approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno. Li vedremo nel corso dell'illustrazione.

Innanzitutto si conferma (art. 18) che le regioni e le Province autonome costituiscono propri uffici territoriali denominati Centri per l'Impiego.

I centri per l'Impiego sono uffici delle regioni.

Nello stesso articolo 18 sono indicate le attività che gli stessi devono svolgere nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito e a rischio di disoccupazione. Questi sono i destinatari degli interventi. (Anche se nel terzo comma si aggiunge che di questi interventi sono destinatari anche i disabili – Legge 68 del 1999 - “in quanto compatibili”).

Le attività indicate costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (successivo articolo 28).

La prima novità riguarda proprio la “relazione” tra i destinatari e gli uffici.

Per confermare lo stato di disoccupazione (art. 20), o come precettori di prestazioni di sostegno al reddito (art. 21) sono i destinatari che devono contattare il centro per l'impiego.

Solo nell'eventualità che questo non avvenga, sarà il centro per l'Impiego a contattare il soggetto, secondo tempistiche definite.

Dall'art. 19 è stato “espunta” la definizione di “disoccupato parziale”, al cui posto subentrano “lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro”.

Sono i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità.

Ricordiamo che in questo titolo si trovano alcuni elementi di rilievo del modello che il Governo intende adottare:

- Il **patto di servizio personalizzato** (art. 20), con il quale il lavoratore si rende disponibile al rafforzamento delle competenze, a formarsi, ad accettare la congrua offerta di lavoro.

In caso di violazione saranno i centri per l'impiego (e non come in origine le regioni) a comunicare all' ANPAL il nome del lavoratore per recuperare le somme “indebite eventualmente erogate”.

Questo nuovo compito ai centri non era previsto in origine.

- **Della congrua offerta di lavoro** si parla nell'articolo 25, anche se non è indicata una data entro la quale il ministero debba pervenire, con proprio decreto, alla sua definizione.

- **L'assegno di ricollocazione**, rilasciato dal centro per l'impiego sulla “base degli esiti” (non più “al completamento” come era scritto nella prima stesura) della procedura di profilazione. Rimane il limite legato alla disponibilità economiche assegnate per tale finalità alle singole regioni e province autonome.

- il **rafforzamento dei meccanismi di condizionalità**, (art. 21).

- Utilizzo dei soggetti destinatari per “attività ai fini di pubblica utilità” a beneficio “della comunità territoriale di appartenenza”. (Art. 26) Definizione che ci lascia perplessi.

L'insieme degli articoli di questo titolo ci pone l'obbligo di una riflessione.

Nelle gestione quotidiana del lavoro della nostra Confederazione, specie a livello territoriale, tutto quello che attiene l'assistenza ai lavoratori in cerca di occupazione perché disoccupati o perché in integrazione salariale, è stata a lungo affidata agli sportelli del patronato. Ed è giusto che sia ancora così.

Alcune delle novità, però, impattano così direttamente la quotidiana attività dei nostri iscritti, da rendere necessario costruire strumenti che rendano più efficace l'attività delle nostre strutture.

Ci riferiamo in primo luogo ai centri per l'impiego, per i quali va garantito che tutti i precari vengano assunti, che il numero complessivo di personale cresca a fronte dei nuovi gravosi compiti, che lo stesso personale venga adeguatamente formato per questi scopi.

Anche sulle “attività ai fini di pubblica utilità” dovremo attrezzarci per evitare che si tramutino in lavoro “tolto” ai nostri enti e in “assunzioni” a scopo elettorale. Ricordiamo le complesse e complicate vicende e vertenze legate a i “vecchi” LSU.

Va comunque rimarcato, negativamente, come il legislatore non si sia posto, neanche come incentivo al rafforzamento delle iniziative comuni il tema dell'unificazione delle politiche attive con quelle passive.

Se anche riuscissimo, e ci dobbiamo provare, a far crescere le attuali potenzialità dei centri per l'impiego, il disoccupato dovrà continuare ad entrare in due uffici. Uno per ricevere l'assegno che gli spetta, l'altro per cercare una collocazione lavorativa.

Passiamo al Titolo III

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Per questa parte del Decreto non sembra necessaria un commento specifico da parte della categoria.

L'obiettivo che sembra aver ispirato il legislatore è quello di pervenire a un repertorio nazionale degli Incentivi all'Occupazione (art. 30).

Immediatamente contraddetto da quanto contenuto nell'articolo 32, dove si procede a un intervento diretto di modifica agli incentivi sull'apprendistato.

Per una specifica forma di apprendistato e per un periodo limitato (fino al 31 dicembre 2016) e “in via sperimentale”.

Non era più semplice produrre il “repertorio” e poi intervenire?

Senza nulla dire su quello che può accadere con la prossima Legge di Bilancio, e sul fatto che questo, come gli altri decreti, è improntato al principio della spesa che non deve aumentare.

Nel Titolo IV, sono presenti

DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI

50 milioni per il 2015 e 50 per il 2016 come stanziamento aggiuntivo per i Centri per l'impiego (art.33). E' parte dell'accordo quadro tra Stato e Conferenza regioni/province.

Il decreto entra in vigore il 24 settembre 2015.

Roma, 15 ottobre 2015